

Bellinzona, 17 marzo 2014

MESSAGGIO MUNICIPALE 3803
RELATIVO ALLA CONCESSIONE COMUNALE PER
LA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE, AL REGO-
LAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS ED ALLA
CONVENZIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA AD ALTO RENDIMENTO

Commissioni competenti:

Commissione della Gestione
Commissione della Legislazione

Lodevole Consiglio comunale,
Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio vi proponiamo di rilasciare alla Metanord SA la concessione per la distribuzione di gas naturale sul territorio della Città di Bellinzona.

1. INTRODUZIONE

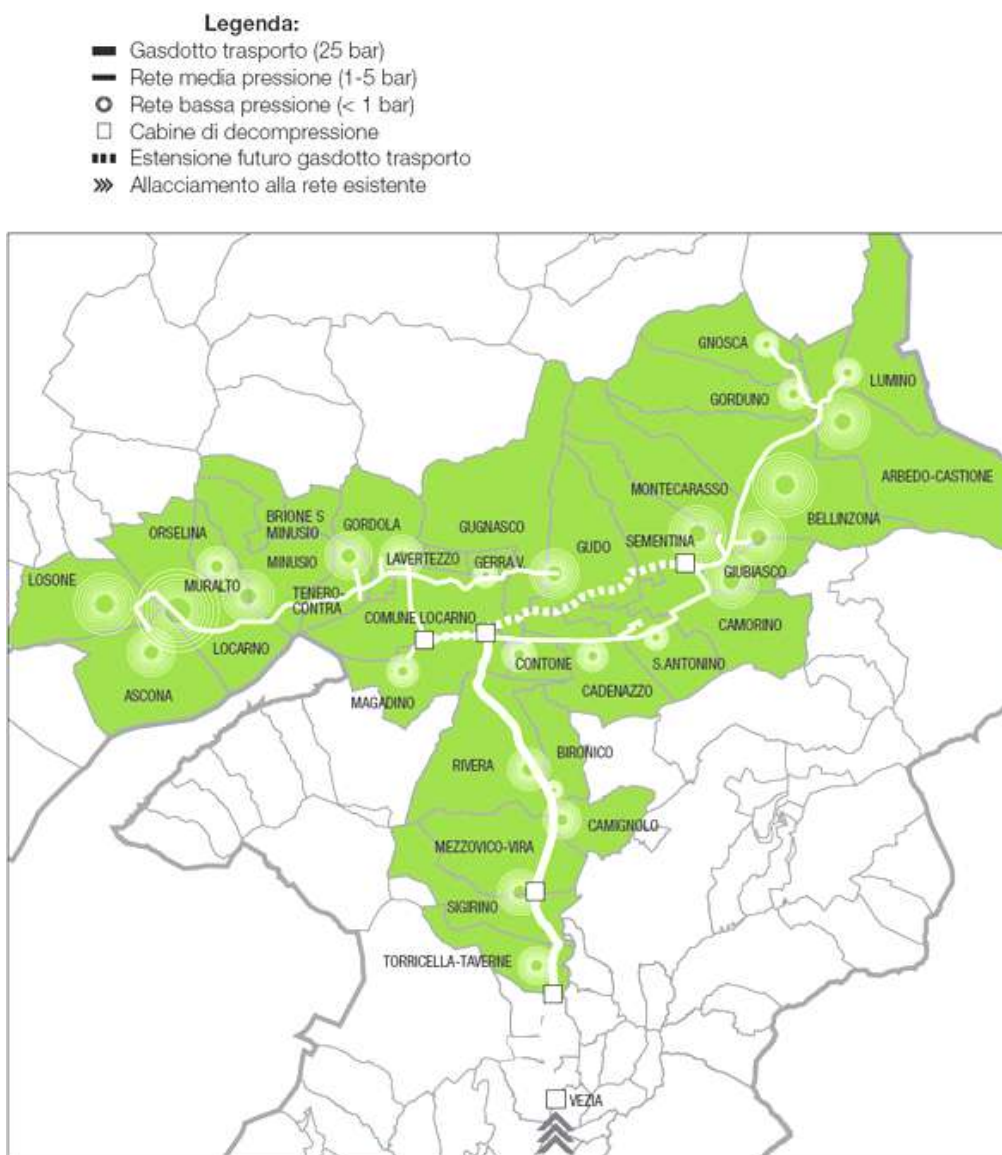
L'idea di portare il gas naturale nel Sopraceneri risale agli anni '70, in seguito alla realizzazione del gasdotto Olanda-Italia che attraversa completamente la Svizzera da Basilea alla Val d'Ossola, passando per il Grimsel.

Dopo la realizzazione di un gasdotto nel Sottoceneri, sul finire degli anni '80, la metanizzazione del Sopraceneri riaffiorò e divenne oggetto di vari studi che tuttavia non portarono ad alcuna azione concreta.

Nel 1995 la società *Metanifera* di Gavirate, azienda distributrice di gas naturale nel Varesotto, rilanciò la proposta e nel 1997 fondò la *Metanord SA*, dopodiché si partì con la progettazione, iniziò la procedura di ottenimento delle autorizzazioni e si diede avvio alle discussioni con i potenziali partner presenti sul territorio.

Il 29 giugno 2005, dopo un iter durato molti anni, l'Ufficio Federale dell'Energia rilasciò a Metanord l'autorizzazione federale per la costruzione del gasdotto principale.

Il progetto prevede l'estensione del gasdotto ad alta pressione (25 bar) delle AIL, da Vezia fino al Piano di Magadino, transitando attraverso la Valle del Vedeggio e superando il Monte Ceneri, per servire il Bellinzonese e Locarnese.



2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO

2.1 La rete

La rete è costituita dalle seguenti componenti:

Condotta di trasporto a 25 bar (condotta ad alta pressione)

La fase esecutiva di realizzazione della condotta di trasporto è ormai conclusa: il gasdotto Metanord è allacciato al terminale AIL di Vezia e si snoda lungo la valle Vedeggio seguendo più o meno fedelmente il percorso dell'autostrada N2 fino a Rivera. In seguito scavalca il Monte Ceneri per poi scendere sul Piano di Magadino (in località Quartino-Luserte), da dove partono le condotte in media pressione verso il Locarnese e verso il Bellinzonese. La sua lunghezza complessiva è di circa 16.5 km.

Il gasdotto è stato omologato a 25 bar, in modo tale da garantire una portata sufficiente anche nel caso di ulteriori estensioni.

Condotte a 5 bar (a media pressione)

Di fatto sono condotte di trasporto, ma anche di distribuzione, per singoli grossi consumatori industriali o per installazioni particolari, come ad esempio stazioni di rifornimento per veicoli a gas naturale, che potrebbero richiedere una pressione a 5 bar.

Condotte di distribuzione con pressioni fino a 0.1 bar (a bassa pressione)

Il progetto Metanord prevede la realizzazione, sull'arco di 5 anni, di una rete capillare in bassa pressione sul territorio di 32 Comuni, per un'estensione totale di circa 300 km.

La planimetria della rete prevista è allegata al Contratto di Concessione (allegato 1).

2.2 Sicurezza e controllo

La condotta verrà posata, conformemente alle disposizioni legali vigenti, ad una profondità minima di un metro (in certi tratti potrà raggiungere i due metri) e dovrà rispettare tutte le distanze di legge da sovra-e sottostrutture esistenti. Ove questo non sarà tecnicamente possibile, misure speciali di protezione verranno realizzate. Il cantiere per la posa della condotta di trasporto verrà interamente sorvegliato dall'*Ispettorato Federale delle Condotte* (IFC).

A garanzia della sicurezza della rete, l'intera installazione sarà certificata dall'ITISG della SSIGA (*Ispettorato Tecnico dell'Industria del Gas*), che ha recentemente aperto una propria rappresentanza per la Svizzera italiana in Piazza Indipendenza a Bellinzona. Tale certificazione potrà avvenire per blocchi di rete (ad esempio per Comune). Basandosi sulle certificazioni emesse, l'autorità cantonale rilascerà le licenze di esercizio. Durante tutta la fase di esercizio, l'ITISG procederà a costanti verifiche, al continuo monitoraggio ed a regolari audit dell'azienda sulle procedure di controllo che essa dovrà costantemente applicare per garantire la sicurezza della rete.

2.3 Costi, finanziamento e organizzazione

Complessivamente la realizzazione della condotta di trasporto e l'insieme delle reti di distribuzione comporteranno un investimento nell'ordine di 130 milioni di franchi, distribuiti sui 5-8 anni di lavori previsti.

L'opera è finanziata in parte tramite crediti bancari e per il resto dagli azionisti di riferimento ovvero *AET*, *BKW FMB Energie AG* e *Renova srl*, aziende attualmente socie paritarie di *Metanord SA*. Fra gli azionisti vi è pure la *SES* con però una quota minoritaria (la *SES* era entrata a far parte sin dall'inizio di *Metanord*, ma poi ha vieppiù ridotto la sua quota parte, rinunciando ad ogni ulteriore aumento del capitale sociale, che oggi ammonta a circa 19 milioni di franchi).

Ai sensi della *Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi Pubblici*, per poter distribuire gas metano sul territorio di un comune, *Metanord* abbisogna di una concessione di privata approvata dal Consiglio comunale.

Attualmente i comuni che hanno dato la loro adesione al progetto Metanord, approvando il contratto di concessione, sono Arbedo-Castione, Bironico, Cadenazzo, Gambarogno, Giubiasco, Gordola, Gorduno, Monte Carasso, Mezzovico, Monteceneri, Sementina, S.Antonino, Tenero-Contra, Torricella-Taverne.

La Città di Bellinzona non ha finora sottoscritto la Convenzione di privativa per la distribuzione di gas sul suo territorio. Negoziati con Metanord erano stati avviati già ad inizio secolo, coordinati a livello di distretto Bellinzonese dal Sindaco della Città.

Dubbi sulla solidità dell'operazione, il fatto che Bellinzona sia sempre stata esclusa dalla fornitura di gas, la potenziale concorrenza con le AMB e – non da ultimo – il tiepido approccio della politica energetica federale verso questa fonte energetica avevano prima rallentato e poi definitivamente interrotto le trattative.

3. LA NUOVA SITUAZIONE

Negli ultimi tempi la possibilità di permettere l'allacciamento della Città alla rete di Metanord è stata rilanciata da alcune rilevanti novità:

- anzitutto a fine 2012 la condotta di trasporto è arrivata a Quartino e quindi il gas è effettivamente disponibile anche per il Sopraceneri;
- nel frattempo diversi comuni del Bellinzonese sono già allacciati o lo saranno a breve (in questi comuni, negli anni scorsi, Metanord aveva già realizzato diverse tratte della rete di distribuzione);
- inoltre il gas naturale è stato indicato come il principale vettore di transizione su cui si basa la politica energetica federale 2050;
- d'altronde anche il *Piano Energetico Cantonale* promuove dei sistemi centralizzati di produzione di energia, ad alto rendimento energetico (cogeneratori e trigeneratori), alimentati a gas naturale, con possibile asservimento di reti di teleriscaldamento;
- a ciò si aggiunga che recentemente lo sviluppo tecnologico nella cogenerazione ha fatto molti progressi e si intravede in futuro la possibilità di avere centrali a cogenerazione di quartiere allacciate a reti di teleriscaldamento;
- peraltro con la prevista aggregazione del Bellinzonese si rischia di avere un nuovo comune nel quale alcuni quartieri verrebbero serviti da Metanord, mentre altri ne sarebbero esclusi;
- in conclusione si può poi affermare che la concorrenza con le AMB risulterà abbastanza limitata per quel che riguarda l'uso tradizionale del gas per il riscaldamento, mentre un pericolo maggiore potrebbe venire dall'uso del gas metano in impianti di cogenerazione per produrre energia elettrica.

Perciò, su richiesta della Metanord, a fine 2012 si sono riavviate le trattative con la Direzione della società per intavolare una proposta di accordo.

3.1 Punti di intesa e collaborazione con Metanord

Durante tali incontri sono state identificate possibili sinergie tra Metanord ed AMB e si è tenuto conto delle rispettive aspettative sul mercato del Bellinzonese. Sono emersi i seguenti punti condivisi:

- l'ambito territoriale di interesse delle AMB è l'intero comprensorio (quindi non solo la Città di Bellinzona);
- Metanord ha interesse a sviluppare una rete del gas capillare ma anche ad alimentare impianti di cogenerazione con eventuali reti di teleriscaldamento;
- AMB ha interesse a sviluppare sistemi di cogenerazione per quanto riguarda la produzione elettrica con eventuali reti di teleriscaldamento;
- Nell'ottica del progetto di nuovo impianto a biogas vi è da considerare la possibilità di utilizzare le reti Metanord SA per lo stoccaggio e la distribuzione del gas prodotto dal futuro impianto previsto a Giubiasco in zona IDA.

Considerato quanto detto sopra, il Municipio e le AMB ritengono che sia sensato avere la possibilità di sviluppare sul territorio in futuro degli impianti di cogenerazione (cioè impianti di riscaldamento che producono anche corrente elettrica, oppure centrali elettriche che generano calore). Questo tipo di impianti permette pertanto di fornire al consumatore due dei più importanti tipi di energia: il calore generatosi durante la produzione di elettricità può essere recuperato per la produzione di acqua calda, di vapore o di calore per essiccazione. Gli impianti di cogenerazione sono per lo più delle centrali termoelettriche a blocco, comprendenti un motore a combustione e un generatore. Il calore residuo utilizzato proviene dal raffreddamento del motore e dai gas di scarico. Nel caso degli impianti combinati a gas e a vapore di grosse dimensioni, la corrente elettrica viene prodotta due volte: la prima mediante una turbina a gas e la seconda tramite il vapore proveniente dalla caldaia.

Nelle trattative era stato espressamente richiesto che le AMB disponessero di una sorta di "prelazione" nella costruzione degli impianti a cogenerazione sul comprensorio nei confronti di Metanord e dei suoi azionisti. La soluzione individuata è stata quella di un accordo di reciproca collaborazione, condensato nell'apposita convenzione che regola la costruzione e la gestione degli impianti ad alta produzione (cogeneratori) come da Allegato 5.

4. EVENTUALE PARTECIPAZIONE ATTIVA DA PARTE DELLE AMB IN METANORD

Recentemente, nell'ambito delle trattative sopracitate, è stato proposto alle AMB di subentrare quale azionista in Metanord.

Se, in un'ottica di azienda multiservizi regionali, l'assunzione della distribuzione del gas potrebbe rientrare nella strategia aziendale, dopo approfondite analisi il Municipio ha ritenuto di rinunciare a tale possibilità. Si è rinunciato ad entrare nel merito della proposta poiché un conto è permettere ad altri di distribuire il gas (se i clienti lo desiderano) un altro conto è promuovere direttamente il consumo del gas come azienda di distribuzione.

5. LA CONCESSIONE COMUNALE, IL REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS E LA CONVENZIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA AD ALTO RENDIMENTO

5.1 La concessione comunale

La proposta di Concessione per la distribuzione di gas è stata sviluppata nell'ambito dei gruppi di lavoro intercomunali.

L'approvazione del contratto compete al Consiglio comunale (LOC, art. 193). Il contratto sottoposto a Bellinzona è identico a quello approvato in tutti i Comuni concedenti. Il Municipio ha ritenuto di non esonerare la Metanord dall'usuale tassa di occupazione dell'area pubblica per cantieri di lavoro, di cui al relativo Regolamento. Qui di seguito riassumiamo i punti salienti della Concessione. Il contratto completo così come un suo riassunto, articolo per articolo, sono allegati (n. 1 e n. 2).

Natura della concessione	Di tipo esclusivo ma solo per erogare gas naturale.
Durata della concessione	20 anni.
Occupazione terreno pubblico e proprietà	Il comune concede a Metanord l'occupazione gratuita dell'area pubblica, sottosuolo compreso, nel rispetto del Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito (in particolare nel rispetto dell'art. 43 "tasse per occupazione di area pubblica per cantieri di lavoro"), riservata un'eventuale modifica della legislazione superiore.
Lavori alla rete distribuzione	Impegno a sottoporre per preavviso al Municipio tutti i progetti di posa rete. Tutti i lavori sono da sottoporre alle disposizioni di polizia ed alle norme di costruzione.
Riscatto dell'impianto	Situazione al termine dei 20 anni L'art. 38, cpv 1 della LMSP (Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) prevede che a conclusione della concessione (20 anni), e se essa non è stata rinnovata, il comune sia tenuto ad assumersi in proprio il servizio d'interesse pubblico. A tutela del Comune, il contratto di concessione proposto da Metanord garantisce al Comune, in deroga al citato articolo, la possibilità al termine dei 20 anni di imporre a Metanord il rinnovo per ulteriori 20 anni della concessione: → "alla scadenza della concessione è facoltà del Comune imporre alla concessionaria il rinnovo per altri 20 anni oppure riscattare gli impianti ai sensi dell'art. 38 LMSP". Situazione in caso di fallimento L'art. 38, cpv 4 della LMSP prevede che in caso di fallimento il Comune debba riscattare gli impianti al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. A tutela del Comune, il contratto di concessione proposto da Metanord prevede che l'impianto possa essere riscattato ad un prezzo definito secondo le norme della realizzazione del fallimento:

	→ “in caso di fallimento della concessionaria il Comune potrà chiedere immediatamente l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari a garantire la continuazione delle forniture. L’ente pubblico potrà successivamente riscattare l’impianto, ma l’indennità di riscatto verrà definita secondo le norme sulla realizzazione del fallimento”. Questo punto del contratto di concessione crea le condizioni affinché il rischio per i Comuni di dovere riscattare gli impianti in caso di fallimento rimanga solo teorico. Infatti la possibilità di riscatto secondo le norme sulla realizzazione dei fallimenti apre la possibilità a enti pubblici, parapubblici e privati di acquisire l’infrastruttura ad un prezzo molto vantaggioso, assicurando quindi al nuovo gestore buone prospettive economiche.
Responsabilità di esercizio civile	La Metanord è responsabile di tutti i guasti, cedimenti, avarie, vizi di costruzione e di manutenzione degli impianti.
Estensione minima e ulteriore sviluppo rete	La Metanord è tenuta a realizzare entro i primi 5 anni dall’inizio della concessione la rete di distribuzione prevista e progettata.
Contributo di allacciamento	Unico ed uguale per tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione.
Tariffe	Pubbliche e fissate per 1 anno. Tariffe di favore per il Comune: Costo di allacciamento degli stabili comunali pagato da Metanord al 75% se realizzato nel 1° anno, 50% se realizzato nel 2° anno (condizionato dall’effettivo utilizzo). Controllo delle tariffe massime applicabili alle utenze sul territorio comunale. Tariffa preferenziale per fornitura di gas naturale agli stabili comunali: - 10% rispetto ai prezzi per l’utenza domestica.
Sorveglianza	Il Comune, attraverso la comunicazione annuale dei dati di bilancio da parte della Metanord, ha la possibilità di verificare il buon andamento dell’attività di fornitura del gas e l’adeguatezza delle tariffe proposte.
Canone di concessione	Durante i primi 20 anni non è previsto nessun canone da versare al Comune in quanto esso risulterebbe insostenibile per l’ammortamento dell’infrastruttura ed inoltre ne penalizzerebbe in maniera eccessiva la competitività rispetto agli altri vettori energetici disponibili. Tuttavia, per gli stabili comunali, i Comuni beneficeranno di una tariffa preferenziale del 10% inferiore rispetto agli utilizzatori privati ed incentivi agli allacciamenti con sconti fino al 75% durante i primi 2 anni sul costo di allacciamento.

5.2 Il regolamento per la fornitura di gas

Il regolamento applica e completa il contratto di concessione. Anch'esso va approvato dal Consiglio comunale. Come già detto per il contratto di concessione, anche il regolamento deve essere uniforme in tutto il comprensorio di distribuzione. Il regolamento così come un suo riassunto, articolo per articolo, sono allegati (n. 3 e n. 4).

Il regolamento presuppone la concessione per la privativa a Metanord SA della fornitura e distribuzione di gas naturale ed unicamente di questo prodotto. A scanso di equivoci ciò non influenza altre attività, come quelle legate al GPL (bombole o serbatoi), che possono dunque essere continuate liberamente.

5.3 La convenzione di collaborazione per impianti di produzione di energia ad alto rendimento

A completamento della concessione è da approvare l'accordo di collaborazione nello sviluppo di impianti di produzione ad alto rendimento (cogeneratori e trigeneratori), alimentati a gas naturale, con possibili asservimenti di reti di teleriscaldamento (allegato 5). Questa convenzione è intesa, come detto precedentemente, a coinvolgere le AMB nel campo della cogenerazione e produzione di elettricità sul territorio di distribuzione delle AMB.

La convenzione prevede in sostanza che al fine di evitare soluzioni o iniziative tra loro conflittuali in termini di efficienza energetica, razionalità e/o protezione ambientale, AMB, Metanord e AET (quale azionista di Metanord) si impegnino a collaborare tra loro per quanto possibile nell'ambito della creazione e gestione di impianti di produzione di energia centralizzati ad alta efficienza energetica (ad esempio cogeneratori e trigeneratori), alimentati a gas naturale e aventi una potenza superiore a 30kW termica, in particolare tenendo conto dei progetti che l'una o l'altra dovessero avere intenzione di realizzare.

La Metanord si impegna dal conto suo a dare la massima disponibilità in tale ambito, in particolare a trasmettere alle AMB tutta la documentazione necessaria dei suoi clienti che potrebbero essere potenzialmente dei fruitori di iniziative come al punto C della premessa.

Inoltre la Metanord si impegna – attraverso una lettera di intenti – a collaborare con il Comune e le sue Aziende a coordinare i lavori di posa con le altre infrastrutture pubbliche e a pianificare con Teris i vari interventi di rispettiva competenza, onde evitare sovrapposizioni poco efficienti e dispendiose.

Le suddette condizioni sono valide per tutto il comprensorio delle AMB e per tutta la durata della Concessione.

6. CONCLUSIONI

L'introduzione del gas naturale sul territorio comunale può dare, oltre ad un miglioramento ambientale, se lo confrontiamo con il consumo di altri combustibili fossili (come la nafta), un accresciuto valore dell'infrastruttura territoriale e quindi un incremento dell'attrattiva del comune per le economie domestiche e le aziende, nonché un'accresciuta diversificazione delle fonti energetiche.

Con l'accordo supplementare riguardante gli impianti di produzione energia ad alto rendimento (cogeneratori), il Municipio ritiene inoltre di aprire nel contempo nuove opportunità per le AMB in un settore, quello della cogenerazione, che potrebbe svilupparsi sempre maggiormente in futuro, in linea con gli orientamenti energetici cantonale (PEC) e federali (politica energetica 2050).

Per quel che riguarda la distribuzione del gas nel territorio del Comune sono pertanto da evidenziare i seguenti vantaggi:

- nessun onere a carico della collettività; l'investimento previsto sul territorio comunale (11,6 mio di franchi) sarà interamente sostenuto da Metanord;
- nessun onere di gestione e manutenzione a carico della collettività; costi di esercizio, controllo e manutenzione interamente a carico di Metanord;
- diversificazione delle fonti energetiche nell'interesse dei cittadini.

Non da ultimo, si consideri il fatto che diversi altri comuni del Bellinzonese hanno già sottoscritto la convenzione con Metanord e che le condotte sono addirittura già state in parte posate, perciò in un'ottica di futura aggregazione, si eviterebbero inopportune situazioni di disparità, che si verificherebbero in caso di diniego della concessione.

D'altra parte, come per ogni intervento di miglioramento delle infrastrutture comunali, saranno da prevedere dei disagi causati dai lavori sulle strade.

* * * * *

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo a voler risolvere:

1. È approvato il Contratto di Concessione per la distribuzione di gas naturale in reti a bassa (<1 bar) e media pressione (1-5 bar), tra la società Metanord SA e il Comune di Bellinzona, come al testo allegato **(allegato 1)**.
2. È approvato il Regolamento per la fornitura di gas, come da testo allegato **(allegato 3)**.
3. È approvata la convenzione per impianti di produzione di energia ad alto rendimento, tra la società Metanord SA e il Comune di Bellinzona, Aziende Municipalizzate, come da testo allegato **(allegato 5)**.
4. Contratto e Regolamento entrano automaticamente in vigore trascorsi 60 giorni dalla consegna al Comune, e per esso al Municipio, delle prove documentali relative

alla realizzazione delle condizioni sospensive di cui al Titolo I, paragrafo 2 del Contratto di Concessione.

5. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Mario Branda

Il Segretario: Philippe Bernasconi



The stamp is circular with a double border. Inside the inner circle is a coat of arms featuring a lion rampant. The text 'COMUNE DI BELLINZONA' is written in a circle around the coat of arms. There are blue ink signatures over the stamp and the text.

ALLEGATI

- 1 Contratto di Concessione
Inserito A: Planimetria rete prevista
Inserito B: Scheda proposta tariffaria
- 2 Regolamento per la fornitura di gas
- 3 Convenzione per impianti di produzione di energia ad alto rendimento

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE IN RETI A BASSA PRESSIONE (< 1 bar)

Tra la società Metanord SA (in seguito Concessionaria)
e
il Comune di _____ rappresentato dal Municipio
(in seguito Comune)

I. PREMESSE

1. Metanord SA ha ottenuto dall'Autorità di vigilanza (Ufficio federale dell'energia) l'autorizzazione federale per il trasporto del gas naturale (metano) nel Sottoceneri e nel Sopraceneri, a partire dalla condotta principale delle aziende industriali di Lugano, con terminale a Vezia.
2. Il presente contratto ha per scopo il rilascio a Metanord SA di una concessione, secondo quanto specificato al Titolo II.
Esso entra tuttavia in vigore solo dopo che saranno state realizzate tutte le condizioni sospensive che seguono:
 - Metanord SA dovrà iniziare l'esecuzione del gasdotto di trasporto di cui al punto precedente e determinare il punto di consegna del gas per il territorio del Comune;
 - i preventivi di investimento e i piani generali predisposti dalla concessionaria dovranno essere sottoposti al Comune per le verifiche circa la loro fondatezza;
 - la società concessionaria dovrà fornire adeguate garanzie finanziarie circa la capacità di affrontare gli investimenti prospettati.

Se le condizioni di cui sopra non si realizzassero tutte entro CINQUE anni dalla firma del presente contratto, lo stesso decadrà definitivamente.

Nel caso inverso, il presente contratto di concessione entrerà automaticamente in vigore trascorsi 60 giorni dalla consegna al Comune e per esso al Municipio delle prove documentali relative alla realizzazione delle condizioni sospensive menzionate sopra, senza che il Municipio ne abbia motivatamente e per iscritto contestata l'integrale realizzazione.

3. Eventuali divergenze su quanto previsto sopra saranno risolte conformemente all'art. 41 LMSP, ritenuto che il termine quinquennale di cui all'art. 2 cpv. 2 rimarrà sospeso dall'avvio della contestazione fino alla decisione definitiva.
4. La concessionaria è libera di rinunciare in ogni momento sia al proseguimento della progettazione, sia all'adempimento delle condizioni sospensive indicate sub. 2. In tal caso tutte le spese rimarranno a carico della concessionaria e il Comune sarà immediatamente libero da ogni impegno.

II. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 1. Concessione della privativa

¹ Il Comune concede a Metanord SA il diritto esclusivo di fornire e distribuire gas metano nel proprio comprensorio per la durata della concessione. Rimangono espressamente riservate le nuove disposizioni di legge federali e/o cantonali che dovessero entrare in vigore. I disposti della concessione o la concessione stessa divengono inefficaci se in contrasto con queste nuove disposizioni.

² In particolare il Comune si impegna a non concedere né autorizzare altri a fornire e distribuire gas metano.

Art. 2. Durata della concessione

¹ La durata della concessione è di venti anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della prima erogazione del gas.

² La concessione è rinnovabile alle condizioni stabilite dall'art. 35 LMSP.

Art. 3. Oggetto della distribuzione

¹ La Concessionaria distribuirà il gas alle identiche condizioni merceologiche alle quali lo riceverà dalla erogatrice generale AIL o subentranti, avente potere calorifico superiore non inferiore a 9'000 K/cal. per metro cubo (misurato alla temperatura di 15° centigradi e alla pressione assoluta di 760 millimetri di mercurio).

² La pressione dovrà essere adeguatamente ridotta e il gas dovrà essere adeguatamente odorizzato onde avere tracciabilità dello stesso in caso di fuga.

³ La pressione nella rete di distribuzione non potrà essere inferiore a 8 mbar.

Art. 4. Occupazione del terreno pubblico e proprietà

¹ Il Comune concede a Metanord SA un'occupazione gratuita dell'area pubblica, sottosuolo compreso, per tutte le opere destinate al trasporto, alla trasformazione e alla distribuzione del gas.

² Ove occorre il Comune appoggerà verso enti o privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di terreni in relazione agli ampliamenti e alla manutenzione della rete di distribuzione.

³ La Concessionaria dovrà attenersi, nell'esecuzione delle singole opere, alle prescrizioni di legge e alle regole dell'arte.

In particolare la concessionaria si impegna a rispettare tutte le procedure stabilite da leggi superiori (Cantonali e Federali) per la costruzione di simili infrastrutture.

È pure riservato il consenso dei privati nei termini di legge nel caso in cui le proprietà fossero occupate con impianti o installazioni.

⁴ La rete principale di distribuzione, ivi comprese le prese d'utenza che si dipartono dalla tubazione principale fino al punto di consegna del gas alle singole utenze ed i contatori (che si possono trovare anche dopo il punto di consegna del gas), rimangono di proprietà esclusiva della Concessionaria che esegue la posa e la manutenzione a proprie spese.

⁵ La Concessionaria si impegna a posare, mantenere e sfruttare a proprie spese tutte le eventuali estensioni della stessa.

Art. 5. Lavori alla rete di distribuzione

¹ Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente nella pianificazione anticipata a medio termine dei vari interventi di competenza di ciascuna, al fine di ottimizzarli, evitando in particolare più interventi su stessi tratti di strada a distanza di breve tempo, e di renderli più razionali, rapidi ed economici.

² La Concessionaria si impegna a sottoporre per pre-avviso al Municipio tutti i progetti relativi alla posa della rete, alla sua estensione o alle sue modifiche e informa lo stesso sugli scavi effettuati nel comprensorio.

Quegli interventi che fossero di interesse anche dell'autorità cantonale, per ragioni di coordinamento o di competenza verranno pure sottoposti preventivamente a quest'ultima.

³ Il Comune, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente alla Concessionaria i progetti che lui stesso o altre aziende intendessero effettuare sul territorio comunale, al fine di consentire una programmazione degli interventi sulle pubbliche strade tale da minimizzare i costi per la popolazione.

⁴ I lavori che saranno eseguiti dalla Concessionaria, o da terzi per suo conto, sono sottoposti alle disposizioni di polizia e alle norme di costruzione.

La concessionaria si impegna a seguire le indicazioni del Comune per i lavori di ripristino (strade pubbliche, ecc.). Il Comune ha facoltà di intervento in caso di violazioni.

⁵ La Concessionaria si assumerà tutti i costi di riassetto delle strade e altre opere pubbliche che dovessero essere demolite per la posa delle condotte. Qualora la stessa avvenisse in concomitanza con lavori già effettuati dal Comune o da altri utilizzatori del sottosuolo verrà preventivamente discussa una ripartizione dei costi di risistemazione di dette opere pubbliche, ritenuto che ciascuna parte assumerà esclusivamente quelli relativi agli impianti di sua stretta pertinenza.

Art. 6. Danni all'impianto e sostituzioni necessarie

¹ Se il Comune o altri utenti del sottosuolo effettue-

ranno lavori dove è presente la rete di distribuzione, il Comune ne darà preventivamente avviso alla Concessionaria, affinché le parti possano intendersi sul modo di esecuzione. Le relative spese saranno a carico del Comune o degli altri utenti che effettuano l'intervento.

² Se per esigenze del Comune si rendessero necessari lo spostamento o la sostituzione di condotte esistenti sul suolo pubblico, sia in zona edificabile che non edificabile, la Concessionaria parteciperà alle spese di fornitura e sostituzione dell'impianto di distribuzione del gas in ragione del 2% per anno di età delle canalizzazioni messe fuori servizio, ritenuto che tutte le altre spese rimarranno a carico del Comune.

Art. 7. Sospensione dell'erogazione del gas

¹ In caso di sospensione dell'erogazione del gas per forza maggiore, per necessità o per decisione dell'ente erogante, per motivi comunque totalmente estranei alla Concessionaria, quest'ultima è sollevata da ogni responsabilità sia nei confronti del Comune, sia nei confronti degli utenti. Sono riservate le procedure ai sensi degli art. 40 e 41 LMSP.

² La Concessionaria non sarà passibile per le penali, indennizzi o domande di risarcimento per sospensioni temporanee del servizio dovute a riparazioni, manutenzione o modifica degli impianti per sopravvenute esigenze tecniche.

³ La Concessionaria è autorizzata ad effettuare i lavori che per comprovati motivi di sicurezza dovessero essere eseguiti d'urgenza.

Art. 8. Riscatto dell'impianto

¹ Alla scadenza della concessione è facoltà del Comune imporre alla concessionaria il rinnovo per altri 20 anni oppure riscattare gli impianti ai sensi dell'art. 38 LMSP.

² In caso di fallimento della concessionaria il Comune potrà chiedere immediatamente l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari a garantire la continuazione delle forniture.

L'ente pubblico potrà successivamente riscattare l'impianto, ma l'indennità di riscatto verrà definita secondo le norme sulla realizzazione del fallimento. Le predette decisioni potranno essere prese al momento opportuno, unicamente previo consenso degli organi comunali.

³ L'indennità relativa sarà calcolata come previsto all'art. 38 LMSP. Per "valore reale e reperibile" (art. 38 cpv. 6 LMSP) si intende il costo di ricostruzione degli impianti oggetto della concessione, dedotto il degrado fisico, calcolato sulla durata fisica degli stessi e tenuto conto del loro stato di manutenzione. Dal valore così determinato verranno naturalmente dedotti i contributi dei privati per l'allacciamento. Si terrà conto delle risultanze contabili ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 LMSP solo nella misura in cui su-

scettabili di ridurre il valore calcolato secondo i criteri suesposti.

⁴ Resta riservata al Comune la facoltà di chiedere anticipatamente il riscatto trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, previo preavviso scritto di almeno due anni. In tal caso l'indennità di riscatto sarà calcolata come all'art 38 cpv 4 LMSP, aggiungendo la perdita di guadagno che sarà stabilita sulla base della media degli utili netti al massimo degli ultimi dieci anni.

⁵ Qualora l'impianto riscattato dal Comune venisse affidato in concessione ad un terzo che non sia un'azienda municipalizzata o un'azienda consortile, la Concessionaria avrà diritto ad ottenere l'assegnazione della concessione alle stesse condizioni offerte al terzo.

Art. 9. Responsabilità di esercizio e civile

¹ La Concessionaria è responsabile, quale proprietaria dell'opera, di tutti i guasti, cedimenti, avarie, vizi di costruzione e di manutenzione degli impianti, come pure di tutti i danni causati alle proprietà private e pubbliche dall'installazione, manutenzione, spostamento o riparazione dei suoi impianti.

² La responsabilità civile di fronte a terzi si estende a tutti gli impianti di proprietà della Concessionaria.

³ Il Comune è responsabile di eventuali danni causati a impianti della Concessionaria durante l'esecuzione di lavori pubblici.

A questo scopo il Comune richiederà per tempo i piani con indicata l'esatta ubicazione delle installazioni sotterranee. Esso agirà come previsto all'art 5.

Art. 10. Estensione minima della rete e successivi ingrandimenti

¹ La Concessionaria è obbligata a realizzare entro i primi cinque anni dall'inizio della concessione la rete di distribuzione, il cui tracciato risulta nella planimetria acclusa quale inserto A.

² Estensioni successive alla rete di distribuzione saranno eseguite dopo che sulle tubazioni dell'impianto principale si sarà raggiunta una densità media di un utente allacciato per ogni dodici metri di condotta posata, sempre che sul nuovo tratto di estensione da eseguirsi sia assicurata in media la presenza di almeno un utente potenziale ogni dodici metri di condotta da posare.

³ Indipendentemente dal rapporto descritto, il Comune può chiedere estensioni successive di rete, a condizione che riconosca al concessionario il diritto di porre a carico degli utenti interessati un contributo pari all'80% del costo dell'estensione e che la quota residuale del costo dell'investimento non sia superiore all'importo di CHF. 2'000.-- per utente, indicizzata annualmente (indice di base quello al 31.12.2004).

Art. 11. Modalità di allacciamento e posa condutture

¹ La Concessionaria è tenuta all'allacciamento dell'utente che ne faccia richiesta, fatte salve le disponibilità di volume e portata massima concessi dall'erogatrice generale (AIL), nonché la capacità di trasporto delle tubazioni.

² In caso di non idoneità dell'impianto interno accertato dalla Concessionaria, questa avrà facoltà di non iniziare l'erogazione del gas o di sospenderla se questa è già in atto.

³ Ciascuna economia domestica, ciascun ufficio, officina, negozio, intestatari o affittuari di unità immobiliari dovranno essere dotati di proprio contatore e non potranno derivare l'impianto interno da contatore già asservito ad altra utenza.

⁴ La Concessionaria stabilisce il punto d'allacciamento all'utenza e le dimensioni della condotta, riservando il diritto ai privati di concordare la posizione più idonea, salvo il rispetto di condizioni tecniche di servizio ad inderogabile giudizio della Concessionaria. La Concessionaria eseguirà la posa e la manutenzione dell'allacciamento fino al punto di consegna del gas e del contatore.

⁵ L'allacciamento fino al punto di consegna del gas e il contatore rimangono di proprietà della Concessionaria, come da art. 4.

Art. 12. Contributo per l'allacciamento alla rete

¹ Entro gli otto metri dalla mezzaria della strada ove esiste la tubazione fino ad un diametro massimo di 1,5" (pollici) il contributo è di fr. 1.400.-, indicizzati annualmente al costo della vita, valendo quale indice di base quello al 31.12.2004.

² Per ogni metro di tubazioni in più il contributo di allacciamento aumenta di . 130.-, pure indicizzato.

Per allacciamenti di diametri superiori ai 1,5" il contributo di allacciamento aumenterà di . 500.- (pure indicizzati) per ogni 1" aggiuntivo ai 1,5".

⁴ Tale somma dovrà essere pagata all'atto dell'accettazione della richiesta di fornitura per il primo contatore della presa, anche se la presa è già stata realizzata in sede di posa della tubazione stradale del gas.

Art. 13. Contributo per la posa del contatore e di attivazione della fornitura

¹ Il contributo per la posa del contatore, comprese le relative apparecchiature a monte dello stesso (valvole e rubinetti di intercettazione, stabilizzatore di pressione), e l'attivazione della fornitura, per categoria del contatore fino a G4, è di CHF. 410.-.

² Lo stesso contributo per contatore di categoria fino a G16 è di CHF. 800.-. Lo stesso contributo per con-

tatore di categoria fino a G25 è di CHF. 1.200.-; per categorie di contatori oltre a G25 si esporrà un apposito preventivo.

³ Dalla posa del contatore sono escluse la fornitura della cassetta di contenimento e l'eventuale realizzazione della nicchia muraria o di altre opere da impresa costruttrice, le quali saranno a carico dell'utente.

⁴ Per l'attivazione della fornitura semplice senza la posa del contatore (ad esempio per subentro di un nuovo utente) il relativo contributo sarà di CHF. 100.-

⁵ Tutti i prezzi indicati nel presente articolo saranno indicizzati annualmente al costo della vita, valendo quale indice di base quello al 31.12.2004.

Art. 14. **Esecuzione**

¹ L'esecuzione delle derivazioni per allacciamenti e prolungamenti di rete saranno affidate dalla Concessionaria a ditte o imprese di sua fiducia.

Art. 15. **Ritardo nel pagamento delle bollette**

¹ In caso di ritardo nel pagamento delle bollette, la Concessionaria addebiterà a titolo di penalità un importo fisso del 5% della bolletta per consumo civile (economie domestiche, terziario, uso industriale con consumo annuo inferiore a 24.000 mc.); oltre a tale penalità, gli utenti di tipo industriale con un consumo superiore a 24.000 mc./anno e di tipo ospedaliero, dovranno corrispondere un tasso di interesse di mora pari al tasso di mora legale vigente.

Art. 16. **Assicurazioni contro danni**

¹ All'atto della messa in funzione di ogni singolo allacciamento di uso domestico la Concessionaria può stipulare, a spese dell'utente, una polizza globale per la copertura dei rischi di infortunio e responsabilità per danni inerenti all'uso dell'impianto a valle del contatore.

Art. 17. **Cauzione**

¹ A garanzia del pagamento delle bollette e dell'osservanza degli obblighi inerenti il servizio, la Concessionaria potrà chiedere agli utenti il deposito di una cauzione infruttifera pari all'importo corrispondente a due mensilità di consumo medio annuo per utente.

² Il deposito potrà essere ritoccato in caso di modifica del prezzo del gas o di un aumento di consumo da parte dello stesso.

³ Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'utenza, dopo aver dedotto l'ultimo consumo di gas dell'utente ed eventuali altri oneri a carico dello stesso.

Art. 18. **Tariffe**

¹ Le tariffe per l'erogazione del gas agli utenti (di se-

guito "tariffe") si articolano in una componente fissa annuale, indipendente dal consumo (di seguito "tariffa fissa"), e in una componente calcolata sul consumo, espresso in metri cubi, così come misurato dai contatori di utenza (di seguito "tariffa di consumo").

² Si distinguono le seguenti categorie di utenza:

- civile: economie domestiche, utenti del terziario e utenti industriali con consumo annuo inferiore a 24'000 mc.
- industriale: utenti industriali e utenti ospedalieri con consumi annuali superiori a 24'000 mc.
- comunale: tutti gli usi afferenti a stabili di proprietà del Comune.

³ Le tariffe sono le seguenti:

- Uso civile
 - tariffa fissa CHF 80/anno per utente
 - tariffa di consumo 62 cts/mc
- Uso industriale ed ospedaliero
 - tariffa fissa CHF 240/anno per utente;
 - tariffa di consumo 58 cts/mc;
- Uso Comunale
 - tariffa fissa pari al 90% degli usi civili ovvero CHF 72/anno per utenza
 - tariffa di consumo pari al 90% degli usi civili ovvero 55,80 cts/mc.

⁴ Le tariffe si riferiscono all'1 ottobre 2005 e andranno attualizzate al momento della firma del contratto di concessione definitivo secondo quanto previsto ai successivi art. 19 e 20.

⁵ Le tariffe vengono definite comprendendo anche le tasse fissate dal diritto superiore, a condizione e nella misura in cui dette tasse sono già state pagate dal fornitore del gas della Concessionaria. .

⁶ Le tariffe sono fissate in modo omogeneo per tutto il bacino di utenza servito dalla Concessionaria, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra categorie di utenza.

⁷ Le tariffe di cui al cpv. 3 sono le massime applicabili per categoria di utenza. La Concessionaria, a propria discrezione, potrà applicare importi inferiori e variabili durante tutto l'anno.

⁸ Le tariffe in parola sono state calcolate sulla base del costo medio a metro cubo (in seguito CM/mc). Detta articolazione tariffaria dovrà rispettare la condizione che il ricavo medio sperabile al metro cubo, calcolato sulla base delle nuove tariffe e dei dati di consumo che si riferiscono all'esercizio trascorso, sia uguale o inferiore al costo medio per metro cubo di cui al successivo articolo 19.

Art. 19. **Costi determinanti l'attività di distribuzione della Concessionaria (Costo Medio)**

¹ Il CM/mc è pari a 71,353 cts/mc e risulta dalla somma dei costi determinanti espressi di seguito:

- a) prezzo di acquisto della materia prima (all'1.10.2005 pari a 39,51 cts/mc);
- b) costo di trasporto del gas dal confine Italiano fino alla cabina di Vezia sul gasdotto di proprietà di AIL, comprensivo degli oneri di sdoganamento. (all'1.10.2005 pari a 2.7 cts/mc);
- c) costo di trasporto del gas sul gasdotto di proprietà della Concessionaria da Vezia alla cabina di riduzione e misura che serve il Comune; tale valore risulta dalla media di 7 cts/mc per le utenze civili e Comunali e di 4,5 cts/mc per le utenze industriali. La media è ponderata per i consumi specifici delle due categorie d'utenza;
- d) spese di gestione pari a 6 cts/mc.;
- e) oneri patrimoniali pari a 5 cts/mc.;
- f) margine d'impresa e copertura del rischio di fluttuazioni del prezzo di acquisto della materia prima pari al 20% della sottomattoria dei componenti di costo precedenti ovvero: $59,46 \times 20\% \cong 11,892$ cts/mc.

Art. 20. Aggiornamenti delle Tariffe

¹ Gli aggiornamenti annuali delle tariffe vanno formulati dalla Concessionaria entro il 31 luglio di ogni anno e saranno validi dal 1° ottobre di quell'anno fino al 30 settembre dell'anno successivo.

² L'aggiornamento annuale delle componenti CM/mc dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) Per la materia prima:
fanno stato le fatture che riportano i prezzi pagati il 30 giugno precedente alla data di revisione delle tariffe, oppure le offerte di fornitura futura del gas ricevute per il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre successivi alla data di revisione delle tariffe.
- b) Per il costo di trasporto sul gasdotto AIL e gli oneri di sdoganamento dal confine Italiano fino alla cabina di Vezia:
vale quanto detto sopra sub. a).
- c) Per il trasporto nel gasdotto della Concessionaria da Vezia fino alla cabina del Comune, per ogni anno successivo ai primi due anni di esercizio:
il costo verrà aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente "I". Esso risulta dalla seguente formula:
 $I = S \times 30\% + E \times 10\% + C \times 10\% + T \times 50\%$
dove:
 - S = variazione percentuale dell'indice dei salari secondo il sesso e la categoria di lavoratori in Svizzera, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel;
 - E = variazione delle tariffe dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel;
 - C = variazione percentuale dei prezzi al consumo (IPC), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel;

- T = variazione del tasso d'interesse su obbligazioni della Confederazione svizzera, Banca nazionale Svizzera, Berna.

Le variazioni di cui sopra sono percentuali e relative al periodo che va dall'1.10.2005 al 30.6. dell'anno in cui si effettua il ricalcolo.

- d) Per le spese di gestione per l'anno successivo ai primi due anni di esercizio:
si divide la somma degli importi relativi ai costi di gestione dell'esercizio precedente per i mc effettivamente erogati nell'esercizio precedente.

L'importo dei costi di gestione dell'esercizio precedente risulta dalla somma dei costi:

- per materiali vari, prestazioni di servizi, costi diversi e tributari (riga 52 dell'inserto C);
- per variazioni di rimanenze di materiali di consumo (riga 53 dell'inserto C);
- per lavoro (riga 55 dell'inserto C).

Il risultato non potrà eccedere i 9 cts/mc aggiornato all'80% di inflazione maturata tra il 1.10.2005 e il 30 giugno dell'anno in cui si effettua il ricalcolo delle tariffe.

- e) Per gli oneri patrimoniali per l'anno successivo ai primi due anni di esercizio:
si divide la somma degli importi relativi agli oneri patrimoniali dell'esercizio precedente per i mc effettivamente erogati nell'esercizio precedente.

L'importo degli oneri patrimoniali dell'esercizio precedente risulta dalla somma di:

- ammortamenti ordinari secondo l'art. 22 (riga 57 dell'inserto C);
- oneri finanziari (riga 60 dell'inserto C).

Il risultato non potrà eccedere i 7 cts/mc aggiornato al 100% della variazione dell'indice sui prezzi per le costruzioni edili e strutturali maturata tra il 1.10.2005 e il 30 giugno dell'anno in cui si effettua il ricalcolo delle tariffe.

- f) Per il margine d'impresa e la copertura del rischio di fluttuazione del costo di acquisto della materia prima l'aggiornamento della tariffa è intrinseco alla modalità di calcolo della detta componente, quale valore percentuale della sottomattoria delle precedenti componenti di CM/mc.

⁴ Una volta aggiornato il CM/mc la Concessionaria predisporrà le tariffe aggiornate applicando lo schema inserto B.

Art. 21. Tenuta della contabilità da parte della Concessionaria

¹ Entro il 31 maggio di ogni anno la Concessionaria deve consegnare all'amministrazione comunale il bilancio aziendale e il bilancio aziendale riclassificato secondo lo schema di cui all'inserto C.

² La concessionaria ha l'obbligo di tenere una contabilità secondo l'art. 35 lett. d LMSP, estesa a tutta l'azienda.

In particolare la contabilità deve indicare il risultato economico aziendale e includere l'elenco dei comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo.

Art. 22. Ammortamenti e accantonamenti

¹ Gli ammortamenti saranno effettuati in misura del 2 - 6% all'anno.

² Essi dovranno in ogni caso considerare la durata degli impianti e del costo di costruzione conformemente a quanto previsto all'art. 35 lett. d LMSP.

Art. 23. Obbligo di informazione al Comune

¹ Entro il 31 maggio di ogni anno la Concessionaria consegnerà al Comune i seguenti dati riferiti al precedente esercizio e a quel Comune:

- potere calorifico superiore del gas distribuito che mediamente si è registrato (faranno stato le misure effettuate dalla SNAM presso il punto presa più prossimo al confine svizzero);
- i volumi di gas erogati suddivisi per le differenti tariffe di utilizzo (economie domestiche, industrie);
- il numero di utenti allacciati alla rete e suddivisi per tariffe di utilizzo alla data del 31.12. precedente;
- quantità di gas utilizzata per consumi interni;
- numero di contatori installati nel corso dell'ultimo anno;
- metri di rete installati nel territorio del Comune suddivisi in rete ad alta, media e bassa pressione;
- cartografia aggiornata della rete al 31.12 dell'anno precedente.

Art. 24. Trasferibilità della convenzione

¹ La Concessionaria ha facoltà di cedere a qualsiasi successore la concessione definitiva, con tutti i diritti e obblighi ad essa inerenti, sempreché questi sia in grado di farvi fronte per capacità tecniche ed economiche.

² È riservata la ratifica da parte del Comune, che potrà essere rifiutata fra l'altro segnatamente qualora ritenesse che il successore proposto dalla concessionaria non adempia ai requisiti tecnici ed economici ritenuti dal Comune stesso come necessari per fornire una garanzia sufficiente di continuità della fornitura.

La decisione di ratifica va presa dagli organi comunali al momento in cui la cessione della concessione è attuale

³ In caso di mancata ratifica al Comune rimane riservata la facoltà di avviare le pratiche per il riscatto degli impianti ai sensi dell'art. 8.

Art. 25. Penalità

¹ La Concessionaria sarà passibile di una multa da

CHF. 100.- a CHF. 1'000.- in caso di violazione delle disposizioni di diritto pubblico della presente convenzione. In casi particolarmente gravi il Comune potrà fare luogo alla revoca della concessione.

² I provvedimenti decisi dal Municipio saranno suscettibili di ricorso a norma della *Legge di procedura per le cause amministrative*.

Art. 26. Clausola generale

¹ Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione fa stato la *legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici* dell'11 dicembre 1907 con successive modifiche.

Data _____

Il Municipio

Metanord SA

metanord

gas naturale

METANORD S.A. Costruzione e Gestione Metanodotti - Centro alla Monda 1 - 6528 Camorino (CH)
Tel. +41 91 8200550 - Ind.web: www.metanord.ch - E-mail: info@metanord.ch

Disegnatore: Cristian Muzio

Visto: _____

Timbro/Firma: _____

BELLINZONA

Layout	No. Tavola
Allegato A	13

Descrizione/Note

Rete di distribuzione gas metano PROGETTATA ed ESEGUITA

Data: 29.09.2010	Scala disegno: 1:10'000	Formato: 790 x 450
------------------	-------------------------	--------------------

Direttorio/file: k:\archimede\13_bellinzona

Num	Descrizione revisione	Data	Disegnatore	Visto

LEGENDA

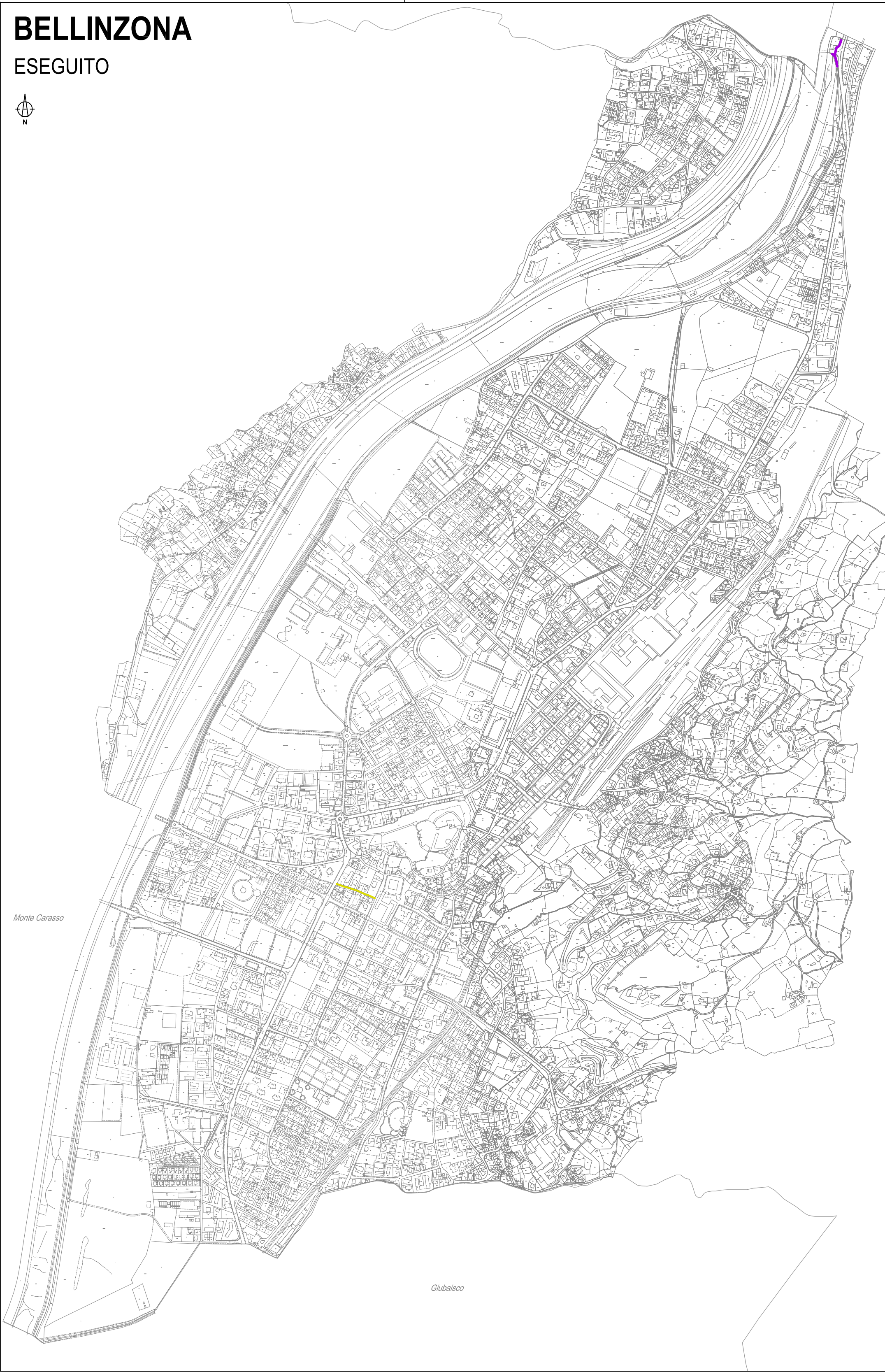
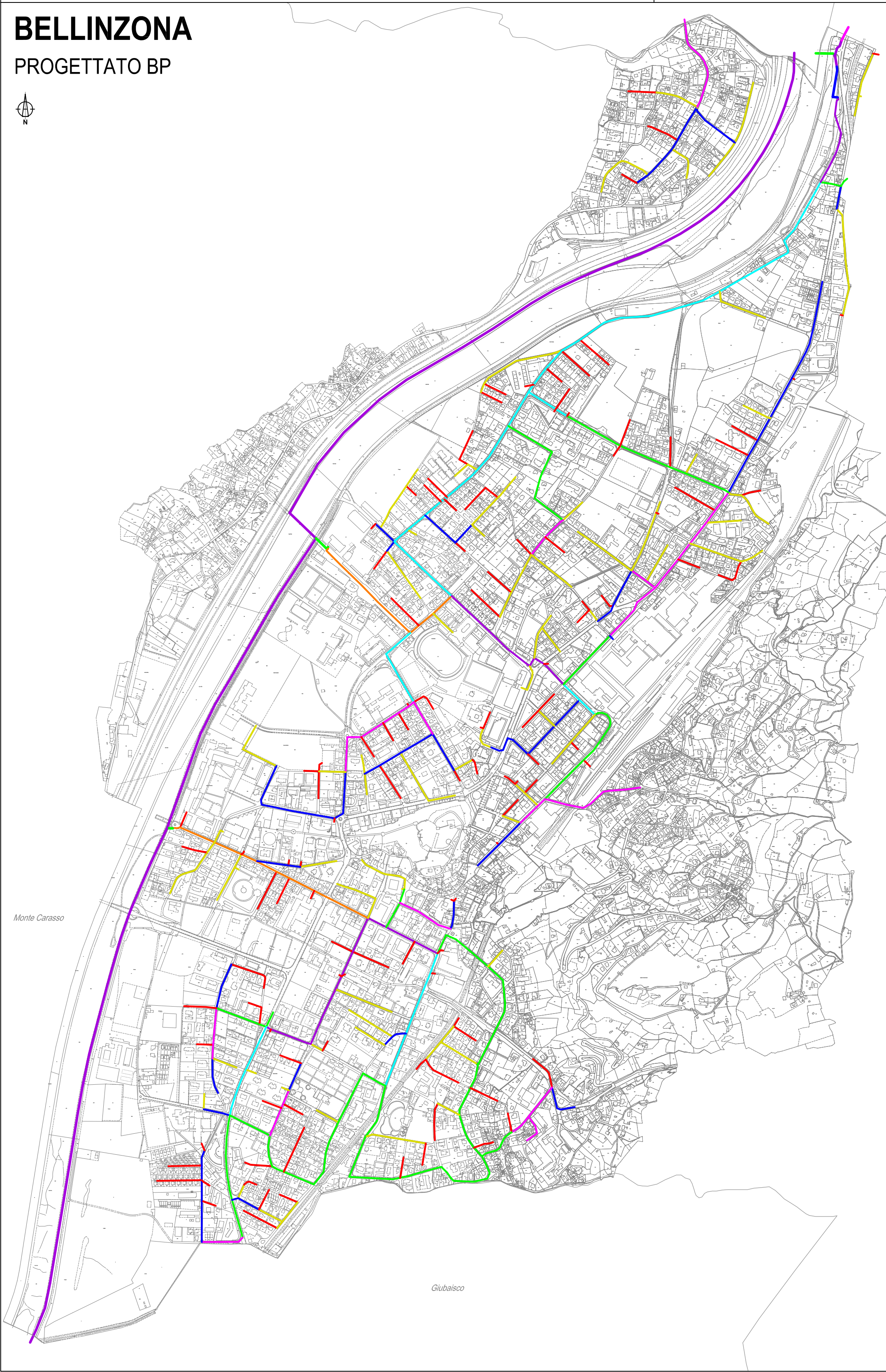
Tubazioni

Rete gas metano MP/BP in Acciaio

Rete gas metano MP/BP in PEHD

Acciaio	PEHD
DN 300	DN 315
DN 250	DN 250
DN 200	DN 225
DN 150	DN 180
DN 125	DN 160
DN 100	DN 140
DN 80	DN 125
DN 65	DN 110
DN 50	DN 90
DN 40	DN 75
DN 32	DN 63
	DN 50
	DN 32

DATI RIASSUNTIVI		PROGETTATO	ESEGUITO
	Bassa Pressione (100 mbar)	35524.00 [m]	240.22 [m]
	Media Pressione (5 bar)	5693.00 [m]	0.00 [m]
	TOTALE metri	41217.00 [m]	240.22 [m]
	Totale metri di prese d'utenza		128.20 [m]



SCHEMA PER L'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DELL'ANNO X DEL COSTO MEDIO PER METRO CUBO DI GAS VENDUTO NELL'ANNO X-1

02-08-13 Rev. 2: Introdotta tariffa edici comunali

A	QUOTA FISSA PER UTENTI CIVILI (Economie domestiche, Terziario, Usi industriali con consumi inferiori a 24.000 mc/anno)		
B	CONSUMO MEDIO ANNUALE PER OGNI TIPO DI UTENZA NELL'ANNO X -1) per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 2.100 mc. anno	2100	
C	PERCENTUALE DI UTENZE CIVILI (Economie domestiche, Terziario, Usi industriali con consumi inferiori a 24.000 mc/anno) SUL TOTALE NELL'ANNO X-1 per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 88%	88%	
D	INCIDENZA A MC VENDUTO PER LE UTENZE CIVILI DELLA Q.F. ANNUALE (D = A / B * C)		0.000
E	PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI GAS VENDUTO AD UTENZE CIVILI SUL TOTALE NELL'ANNO X-1 per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 65%	60%	
F	TARIFFA A MC PER VENDITA DI GAS METANO AD UTENZE CIVILI NELL'ANNO X		
G	INCIDENZA A MC VENDUTO PER LE UTENZE CIVILI DELLA QUOTA PROPORZIONALE (G = E * F)		0.000
H	QUOTA FISSA PER UTENTI INDUSTRIALI CON CONSUMI SUPERIORI A 24.000 MC./ANNO E OSPEDALIERI	0	
B	CONSUMO MEDIO ANNUALE PER OGNI TIPO DI UTENZA NELL'ANNO X -1) per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 2.100 mc. anno	2100	
I	PERCENTUALE DI UTENZE INDUSTRIALI CON CONSUMI SUPERIORI A 24.000MC./ANNO E OSPEDALIERE SUL TOTALE NELL'ANNO X-1 per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 10%	10%	
L	INCIDENZA A MC VENDUTO PER LE UTENZE INDUSTRIALI CON CONSUMI SUPERIORI A 24.000 MC./ANNO E OSPEDALIERE DELLA Q.F. ANNUALE (L = H / B * I)		0.000
M	PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI GAS VENDUTO AD UTENZE INDUSTRIALI CON CONSUMI SUPERIORI A 24.000 MC./ANNO E OSPEDALIERE SUL TOTALE NELL'ANNO X-1 per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 30%	30%	
N	TARIFFA A MC PER VENDITA DI GAS METANO AD UTENZE INDUSTRIALI CON CONSUMI SUPERIORI A 24.000 MC./ANNO E OSPEDALIERE NELL'ANNO X		
O	INCIDENZA A MC VENDUTO PER LE UTENZE INDUSTRIALI CON CONSUMI SUPERIORI A 24.000 MC./ANNO E OSPEDALIERE DELLA QUOTA PROPORZIONALE (O = M * N)		0.000
P	QUOTA FISSA PER UTENZE COMUNALI COMUNALI tale valore è assunto pari al 90% della quota fissa per le utenze civili	0	

ALL MM Metanord 1b schema articolazione tariffaria

B	CONSUMO MEDIO ANNUALE PER OGNI TIPO DI UTENZA NELL'ANNO X -1) per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 2.100 mc. anno	2100	
R	PERCENTUALE DI UTENZE COMUNALI SUL TOTALE NELL'ANNO X-1 per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 2%	2%	
S	INCIDENZA A MC VENDUTO PER LE UTENZE COMUNALI DELLA Q.F. ANNUALE (D = P / B * R)		0.000
T	PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI GAS VENDUTO AD UTENZE COMUNALI SUL TOTALE NELL'ANNO X-1 per la prima applicazione tale valore è assunto pari a 10%	10%	
U	TARIFFA A MC PER VENDITA DI GAS METANO AD UTENZE CIVILI NELL'ANNO X tale valore è assunto pari al 90% della quota proporzionale per le utenze civili	0	
V	INCIDENZA A MC VENDUTO PER LE UTENZE CIVILI DELLA QUOTA PROPORZIONALE (V = T * U)		0
P	P = D + G + L + O + S + V P <= COSTO MEDIO A METRO CUBO		0.000

Articolazioni con un maggiore numero di tariffe devono sempre rispettare il criterio di cui alla lettera P

DIMOSTRAZIONE DEL CRITERIO DI EQUIVALENZA TRA UNA PROPOSTA TARIFFARIA E IL COSTO MEDIO A METRO CUBO

Si definisce:

CM = costo medio al metro cubo

RT = ricavo medio sperabile a metro cubo dalla nuova proposta tariffaria

CONDIZIONE: $RT \leq CM$

Si definiscono inoltre:

t_n = nuova tariffa per la categoria d'utenza n-esima

f_n = nuova quota fissa annuale per la categoria d'utenza n-esima

v_n = volume di mc venduto nell'ultimo anno per la categoria d'utenza n-esima

u_n = numero d'utenti al 31/12 precedente della categoria d'utenti n-esima

V = sommatoria di tutti i v_n ; ovvero volume di mc totale venduto nell'ultimo anno

U = sommatoria di tutti gli u_n ; ovvero totale degli utenti al 31/12 precedente

$k = V/U$ = consumo medio per utente di categoria indistinta

$V = k \cdot U$

dato quanto sopra si ha che:

$$RT = (t_1 \cdot v_1 + f_1 \cdot u_1 + \dots + t_n \cdot v_n + f_n \cdot u_n) / V$$

ovvero:

$$RT = t_1 \cdot v_1 / V + f_1 \cdot u_1 / V + \dots + t_n \cdot v_n / V + f_n \cdot u_n / V$$

si definiscono poi:

$v_n / V = c\%_n$ = percentuale consumi sul totale nell'anno precedente per la categoria n-esima

$u_n / U = u\%_n$ = percentuale d'utenza sul totale per la categoria d'utenti n-esima

si ha quindi:

$$RT = t_1 \cdot c\%_1 + f_1 \cdot u\%_1 / k + \dots + t_n \cdot c\%_n + f_n \cdot u\%_n / k$$

CIO' VERIFICA LA CONDIZIONE DI CUI ALLA LETTERA "P" DELL'INSERTO B).

Allegato 2

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS

Sommario

Articolo 1	Basi legali
Articolo 2	Condizioni di fornitura
Articolo 3	Caratteristiche dell'utilizzazione
Articolo 4	Richiesta di fornitura
Articolo 5	Contratto di utenza
Articolo 6	Durata e rinnovo del contratto
Articolo 7	Accertamento dei consumi, modalità di pagamento
Articolo 8	Tariffe
Articolo 9	Fornitura del servizio – Rete di distribuzione
Articolo 10	Potenziamenti della rete
Articolo 11	Esecuzione degli allacciamenti
Articolo 12	Contatori
Articolo 13	Impianto interno
Articolo 14	Sanzioni, penali, sospensione del servizio
Articolo 15	Disposizioni varie
Articolo 16	Reclami e Rimedi di Diritto
Articolo 17	Disposizioni finali

Articolo 1 Basi legali

- 1.1 Nel Comune di _____ - è istituito il servizio di distribuzione del gas naturale o metano (di seguito denominato gas), ed é affidato alla Società Metanord SA, che ha ottenuto regolare concessione in data _____.
- 1.2 La Metanord SA, di seguito definita Azienda, ha ottenuto con il suddetto atto, il diritto esclusivo di fornire e distribuire il gas metano nel comprensorio del Comune di Gorduno, ragione per cui è assolutamente vietato a terzi distribuire o vendere gas mediante condotte o altri mezzi nel territorio suddetto.
- 1.3 Il presente Regolamento di servizio e le prescrizioni in esso contenute disciplinano le relazioni tra Azienda, Comune e gli utenti.
- 1.4 Fanno stato altresì a titolo sussidiario le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e le leggi vigenti in materia.
- 1.5 La richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo del gas per gli scopi preposti implicano l'accettazione del presente Regolamento di servizio (di seguito indicato con RdS), delle prescrizioni in esso contenute e delle tariffe applicate dall'Azienda.
- 1.6 All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Azienda fornisce il presente RdS.

Articolo 2 Condizioni di fornitura

- 2.1 La fornitura del gas è subordinata al rispetto del presente RdS, delle possibilità tecniche, giuridiche ed economiche dell'Azienda, relativamente alla costruzione, alla gestione e all'ampliamento dei propri impianti.
- 2.2 L'Azienda garantisce la regolare fornitura del gas, senza interruzione, secondo le normali caratteristiche di potere calorifico e di pressione, secondo le disposizioni degli specifici contratti di utenza.
- 2.3 L'Azienda si riserva di sospendere l'erogazione del gas nei seguenti casi:
- forza maggiore (disordini, incidenti, eventi naturali)
 - eventi straordinari (incendi, esplosioni, perturbazioni)
 - manutenzione d'emergenza o ampliamento della rete
 - sospensione della fornitura da parte dell'Ente erogatore principale AIL
 - eventi dolosi
- 2.4 Eventuali interruzioni del servizio per le cause sopraelencate non potranno essere addebitate all'Azienda né potranno essere fatte rivendicazioni o richieste di risarcimento per eventuali danni diretti e indiretti che potrebbero essere causati. Sono riservate le procedure ai sensi degli artt. 40 e 41 LMSP.
- 2.5 Gli utenti sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti adatti ad evitare eventuali danni diretti o indiretti derivanti da un eventuale interruzione totale o parziale, momentanea o prolungata, dell'erogazione, nonché dal ripristino improvviso dell'erogazione o da oscillazioni della pressione o del potere calorifico.
- 2.6 Eventuali interruzioni prolungate del servizio, oltre a tre giorni consecutivi o limitazioni prolungate, superiori a due settimane, possono dare luogo a riduzioni proporzionali della quota fissa annuale.
- 2.7 Nel limite del possibile l'Azienda darà preavviso in tempo utile agli utenti di eventuali interruzioni del servizio sui principali mezzi di informazione.
- 2.8 L'Azienda ha la facoltà inoltre di sospendere temporaneamente il servizio in caso di manutenzione programmata.

Articolo 3 Caratteristiche dell'utilizzazione

- 3.1 Il presente RdS regola la fornitura del servizio di distribuzione del gas per le varie utenze, che sono così definite:
- a. uso civile
 - economie domestiche (impiego ordinario di cucina, compresa la produzione di acqua calda; impiego per il riscaldamento dei locali, con qualunque forma esso avvenga);
 - utenti del terziario (impiego per alberghi, bar e ristoranti, per mense e laboratori artigiani, ecc.);
 - utenti industriali con consumo annuo inferiore a 24'000 MC (impiego per processi produttivi e di laboratorio);
 - b. uso industriale
 - utenti industriali e utenti ospedalieri con consumi annuali superiori a 24'000 MC (impiego per processi produttivi e di laboratorio; impiego per enti e istituti pubblici o privati configurabili come strutture ospedaliere o di ricovero per anziani o degenti);
 - c. uso comunale
 - tutti gli usi afferenti a stabili di proprietà del Comune.
- 3.2 L'Azienda fornisce il gas alle identiche condizioni merceologiche alle quali lo riceve dall'Ente erogatore principale o subentranti, con potere calorifico superiore $\geq 9'000 \text{ Kcal/m}^3$ (misurato a $T=15 \text{ }^\circ\text{C}$ e $p_a = 760 \text{ mmHg}$).

Articolo 4 Richiesta di fornitura

4.1 La richiesta di fornitura deve essere fatta direttamente all'Azienda tramite apposito modulo predisposto.

Nella richiesta deve essere specificato:

- L'uso per il quale si intende ricevere il gas.
- La potenza termica che si vuole impiegare.

4.2 L'inizio del servizio non vincola l'Azienda a concedere ulteriori erogazioni o potenziare quelle esistenti all'utenza che ne fa richiesta.

4.3 In ogni caso l'Azienda ha la facoltà di accettare o rifiutare, nel rispetto dei termini della concessione ricevuta e a suo insindacabile giudizio, ogni richiesta di allacciamento per ragioni tecniche connesse alla capacità di trasporto della rete, nonché alla disponibilità di volume e portata massima concessi all'ente erogatrice generale.

4.4 Inoltre l'Azienda può rifiutare l'erogazione del servizio nei seguenti casi:

- gli impianti e gli apparecchi degli utenti non sono conformi alle direttive SSIGA e alle prescrizioni del presente RdS;
- possono recare danno o disturbo agli impianti dell'Azienda, gli impianti e gli apparecchi sono stati installati da ditte o persone non in possesso di adeguati attestati di riconoscimento allo svolgimento della professione.

Articolo 5 Contratto di utenza

- 5.1 L'erogazione del servizio è a favore dell'intestatario della richiesta di fornitura. L'erogazione è personale e cessa con la disdetta del contratto da parte dell'utente o dell'Azienda. Non è trasferibile a terzi.
- 5.2 L'utente non ha diritto a cedere gas a terzi, L'utente può utilizzare il gas fornito solo per gli scopi dichiarati nella richiesta. Qualsiasi inserimento di nuovi impianti e qualsiasi cambiamento di destinazione del gas fornito è considerato infrazione al contratto e alle prescrizioni del presente RdS e passibile di sanzione.
- 5.3 In caso di riscaldamento centralizzato, di condomini o case plurifamiliari, l'intestatario del contratto deve essere il proprietario dello stabile.
- 5.4 La richiesta di fornitura ha valore di contratto quando:
- è sottoscritta dal richiedente o dal suo rappresentante legale.
 - viene versato l'importo richiesto dall'Azienda per l'attivazione del servizio e il deposito cauzionale infruttifero, a garanzia del pagamento degli obblighi inerenti al servizio.
- 5.5 L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda tutte le variazioni che dovessero intervenire nell'utilizzo del gas. In caso di mancata osservanza di tale disposto saranno applicate le penali previste dal presente RdS.
- 5.6 In caso di insolvenza dell'utente l'Azienda può trattenere il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza per questo pregiudicare altre azioni derivanti da tale inadempienza.

Articolo 6 Durata e rinnovo del contratto

- 6.1 L'utenza decorre dal giorno di posa del contatore da parte dell'azienda; l'utente può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento. Nel caso di disdetta l'utente è tenuto al pagamento del gas consumato fino alla lettura del contatore e degli importi fissi stabiliti dalle tariffe.
- 6.2 La fornitura del gas ad uso industriale o comunque per usi non domestici può essere interrotta secondo le clausole contenute in forma esplicita nel contratto, in deroga al presente RdS.
- 6.3 Nel caso in cui l'utente cessa, a qualsiasi titolo, l'impiego del gas deve darne comunicazione tempestiva all'Azienda in modo da procedere tempestivamente alla lettura e alla chiusura del contatore.
- 6.4 Cambiamenti di proprietà comportano la risoluzione del contratto e devono essere comunicati dal venditore all'Azienda specificando la data dell'atto di trapasso.
- 6.5 In caso di mancanza di tempestiva comunicazione l'utente rimane responsabile del pagamento del gas consumato da eventuali subentranti e di tutte le possibili conseguenze, comprendendo gli oneri tariffali fissi e eventuali perdite subite dall'Azienda.
- 6.6 Chi eventualmente subentra all'utenza anch'egli deve dare comunicazione all'Azienda, nei modi previsti, e perfezionare il nuovo contratto di fornitura.
In caso di decesso dell'utente, chi, a qualunque titolo, subentra nella titolarità dell'utenza stessa, ha l'obbligo di provvedere con sollecitudine alla variazione del contratto di fornitura.
- 6.7 La temporanea inattività dell'impianto di uso stagionale o saltuario non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni.
- 6.8 La riattivazione del contatore precedentemente chiuso può essere fatta solo ed esclusivamente dall'Azienda. Il mancato rispetto è considerato uso abusivo e passibile di sanzioni penali.

Articolo 7 Accertamento dei consumi, modalità di pagamento

- 7.1 Tutto il consumo del gas, a qualsiasi titolo avvenuto, è ad esclusivo carico dell'utente. Il gas viene pagato in ragione del consumo misurato dal contatore.
- 7.2 La lettura dei contatori viene eseguita periodicamente da un incaricato dell'Azienda. Solo nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, l'incaricato dell'Azienda non può eseguire la lettura l'utente può essere invitato a leggere il contatore e comunicare la lettura all'Azienda.
- 7.3 L'Azienda fissa la modalità e la periodicità della lettura dei contatori, inoltre fissa i modi, le forme e i termini per il pagamento delle fatture relative al consumo di gas.
- 7.4 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione, tramite apposito bollettino postale allegato. In caso di ritardo dei pagamenti verranno applicate le sanzioni pecuniarie e tecniche previste dal presente RdS.
- 7.5 Qualora l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore deve darne comunicazione scritta all'Azienda che provvede alla verifica e, in caso di rilevamento effettivo dell'errore, a fare una nuova taratura. Le spese di verifica sono a carico della parte soccombente.
- 7.6 In caso di eventuale comprovata erronea indicazione del contatore, il consumo si calcolerà in base alla lettura precedente e successiva.
- 7.7 La normale manutenzione dei contatori è di competenza dell'Azienda, così come la sostituzione o la riparazione in caso di guasti riconosciuti derivanti da cause di forma maggiore. Le eventuali spese di manutenzione, riparazione o sostituzione del contatore a causa di danni o manomissioni imputabili all'utente o ad incuria, sono a esclusivo carico dell'utente stesso, salvo ogni altra maggiore sanzione prevista dal presente RdS o dalla legge ordinaria.
- 7.8 In caso di contestazione delle letture l'utente non ha facoltà o diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o di trattenere importi qualsiasi.

Articolo 8 Tariffe

- 8.1 Le tariffe di fornitura del gas articolate in una componente fissa annuale ed in una componente calcolata sul consumo, espresso in metri cubi, così come misurato dai contatori di utenza, sono stabilite in accordo a quanto previsto dalla Concessione per la distribuzione di gas naturale a bassa pressione.
- 8.2 La sottoscrizione del contratto di fornitura vincola il proprietario al pagamento delle tariffe stabilite.
- 8.3 Le tariffe applicate al servizio di distribuzione del gas sono differenziate tra uso civile, uso industriale e uso comunale (cfr. art 3.1 del presente Regolamento).
- 8.4 Le tariffe – calcolate sulla base del costo medio al metro cubo (risultante dal prezzo di acquisto della materia prima, dal costo di trasporto gas, dalle spese di gestione, dagli oneri patrimoniali, nonché dal margine di impresa) - sono fissate in modo omogeneo per tutto il bacino di utenza servito dalla Concessione, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra categorie di utenze.
- 8.5 Gli aggiornamenti annuali delle tariffe vanno formulati dalla concessionaria entro il 31 luglio di ogni anno e saranno validi dal 1° ottobre di quell'anno fino al 30 settembre dell'anno successivo.
- 8.6 Tutti gli oneri fiscali (come ad esempio IVA e tassa sul CO2) inerenti la fornitura e i consumi di gas sono a carico dell'utente e il loro importo viene conteggiato nelle fatture.

Articolo 9 Fornitura del servizio – Rete di distribuzione

- 9.1 L'Azienda, nei limiti delle proprie potenzialità, provvede al trasporto e alla distribuzione del gas fino alle singole utenze tramite una rete di distribuzione a bassa pressione, posata, nel limite del possibile, su area pubblica, in base alla concessione comunale in vigore.
- 9.2 La costruzione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza della rete di distribuzione è di competenza esclusiva dell'Azienda che ne è l'unica proprietaria. Fanno parte integrante della rete di distribuzione le prese d'utenza che si dipartono da essa fino ai punti di consegna stabiliti e i contatori (anche se si trovano dopo il punto di consegna stabilito).

Articolo 10 Potenziamenti della rete

- 10.1 Estensioni successive alla rete di distribuzione su richiesta del Comune o di singoli potenziali utenti, saranno garantire dall'Azienda a condizione che sulle tubazioni dell'impianto principale si sia raggiunta una densità media di un utente allacciato per ogni dodici metri di condotta posata, e inoltre sempre che sul nuovo tratto di estensione richiesta sia assicurata la presenza minima media di un utente potenziale ogni dodici metri di condotta da posare.
- 10.2 Su richiesta del Comune, indipendentemente dalle condizioni del capoverso precedente, l'Azienda è disponibile a realizzare estensioni successive di rete, a condizione che gli venga riconosciuto il diritto di porre a carico degli utenti interessati un contributo pari all'80% del costo dell'estensione e che la quota residuale del costo dell'investimento non sia superiore all'importo di Fr. 2'000.-- per utente, indicizzata annualmente (indice di base quello al 31.12.2004).

Articolo 11 Esecuzione degli allacciamenti

- 11.1 La presa d'utenza è la tubazione di derivazione per l'erogazione del gas al richiedente, dalla tubazione principale stradale fino al punto di consegna stabilito e documentato nell'allegata planimetria che viene consegnata al cliente richiedente assieme al preventivo di allacciamento.
- 11.2 Il contatore è l'apparecchio misuratore del consumo, comprendente anche gli apparecchi accessori (stabilizzatore di pressione, valvola di monte di intercettazione e comunque tutte le apparecchiature necessarie).
- 11.3 La presa d'utenza, dalla tubazione stradale fino al contatore compreso, è eseguita esclusivamente dall'Azienda, a seguito di richiesta di fornitura, secondo le specifiche stabilite dall'Azienda e dal presente RdS. Fino al punto di consegna stabilito essa rimane di proprietà dell'Azienda che ne assume la manutenzione e potrà utilizzarlo per altre eventuali derivazioni e/o allacciamenti a prescindere dal contributo versato dall'utente. Oltre il punto di consegna la presa d'utenza, una volta eseguita dall'Azienda passa in proprietà all'utente, che ne dovrà curare la relativa manutenzione. Il Contatore, anche se posato a valle del punto di consegna stabilito, rimane di proprietà dell'Azienda che ne curerà la relativa manutenzione.
- 11.4 La determinazione delle caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle prese d'utenza, alla posizione del punto di consegna, alla posizione

del contatore, alle dimensioni della tubazione e ai lavori da impresario indispensabili sono di stretta competenza dell'Azienda. Si rimanda al capitolo relativo alle procedure per maggiori precisazioni.

11.5 Tutte le opere necessarie all'installazione dell'impianto, quali demolizioni e ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti, ponteggi, opere murarie ed ogni altra opera da impresario costruttore, inerenti o connesse all'allacciamento comunque esistente sulla proprietà dell'utente, compresa la cassetta di contenimento del contatore, sono di esclusiva competenza dell'utente stesso.

11.6 L'utente che richiede:

- un nuovo allacciamento
e/o
- la posa di un contatore
e/o
- l'attivazione della fornitura

è tenuto a corrispondere all'azienda fornitrice il relativo contributo stabilito dalla concessione per la distribuzione del gas naturale in reti a bassa pressione.

11.7 L'utente non può manomettere o e deve lasciare eseguire alcuna opera che interessi l'impianto di proprietà dell'Azienda, usare tutti gli accorgimenti atti a evitare manomissioni o danneggiamenti agli impianti e agli apparecchi dell'Azienda. È tenuto a rimborsare le spese derivanti da danni ascrivibili a sua colpa o incuria.

Articolo 12 Contatori

- 12.1 Il contatore è di proprietà dell'Azienda. Essa stabilisce la categoria in base al tipo di fornitura, alla potenzialità degli apparecchi utilizzatori inseriti o da inserire nell'impianto che l'utente è tenuto a dichiarare all'atto della richiesta e di stipula del contratto di fornitura.
- 12.2 L'Utente é tenuto a comunicare qualunque cambiamento o variazione all'impianto o agli apparecchi utilizzatori che dovessero rendersi necessari e richiedere il cambio del contatore per adeguarlo, se necessario secondo l'Azienda, alla variazione di fabbisogno orario di gas. In mancanza di adeguata comunicazione l'Azienda si riserva il diritto di interrompere l'erogazione.
- 12.3 L'Azienda ha la facoltà di sostituire il contatore qualora sia ritenuto necessario o opportuno.
- 12.4 Il contatore è collocato nel luogo e nella posizione ritenuto più idoneo dall'Azienda, riservandosi la facoltà di concordare la posizione con il proprietario. Il contatore di ogni utenza per motivi di sicurezza e di economia di gestione, dovrà essere installato a confine della proprietà e comunque in posizione accessibile al personale della Concessionaria anche in assenza dell'utente; a cura e spese dell'utente stesso dovrà essere realizzato un riparo aerato (nicchia o cassetta) che protegga il contatore dalle intemperie, dai danneggiamenti e da indebite manomissioni.
- 12.5 Il contatore non può essere rimosso o spostato se non per decisione dell'Azienda ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.
- 12.6 È fatto obbligo di permettere e facilitare in qualsiasi momento l'accesso al contatore per la lettura o la manutenzione.

Articolo 13 ***Impianto interno***

- 13.1 L'impianto interno parte a valle del codolo di uscita del contatore (escluso) fino agli apparecchi utilizzatori.
- 13.2 L'esecuzione dell'impianto interno, a valle del contatore – questi escluso – fino agli apparecchi di utilizzazione del gas, è di competenza dell'utente.
- 13.3 L'utente è responsabile del buon funzionamento degli apparecchi di utilizzazione (fornelli, cucine, stufe, scaldabagni, caldaie, ecc.).
- 13.4 Sono ammesse apparecchiature e impianti utilizzatori di qualunque genere, purché siano conformi alle direttive e omologati SSIGA, adatti all'utilizzazione con il gas fornito e che non provochino variazioni anormali della pressione di esercizio della rete di distribuzione.
- 13.5 L'utente ha l'obbligo di informarsi presso l'Azienda circa le possibilità e le condizioni di allacciamento e di fornitura del gas. L'Azienda ha la facoltà di rifiutare l'alimentazione di apparecchi non conformi alle condizioni citate.
- 13.6 L'Azienda, per il fatto di fornire il gas e realizzare la presa d'utenza, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni originati dalle tubazioni e dagli apparecchi utilizzatori installati dall'utente, così pure per la parte della presa d'utenza a valle del punto di consegna stabilito fino al contatore, al momento dell'uso del gas o per dichiarazioni errate o inesatte nella richiesta di fornitura. L'eventuale verifica espletata dall'Azienda al momento dell'installazione del contatore e della sua attivazione, non solleva l'utente, o l'installatore da lui incaricato, dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione e/o dall'uso improprio dell'impianto interno e/o delle apparecchiature collegate.

Articolo 14 *Sanzioni, penali, sospensione del servizio*

14.1 Sono applicate dall'Azienda sanzioni pecuniarie nei seguenti casi:

- a. nel caso di dichiarazione impropria o non veritiera dei dati dell'utenza o delle potenzialità dell'impianto utilizzatore: Fr. 100;
- b. nel caso di utilizzo del gas con finalità differenti da quelle previste nel contratto di fornitura: frs 100 e la differenza di tariffa accertata non introitata dall'azienda;
- c. nel caso di subfornitura del gas,: Fr. 100;
- d. nel caso di manomissione dei sigilli del contatore e di qualsiasi altra operazione che alteri il regolare funzionamento dello stesso: Fr. 1'000;
- e. nel caso di cambiamento di destinazione del gas fornito, senza tempestiva comunicazione all'Azienda;
- f. nel caso di mancato pagamento della fattura di consumo: importo fisso del 5% della bolletta per consumo civile (economie domestiche, terziario, uso industriale con consumo annuo inferiore a 24'000 mc); oltre a tale penalità, gli utenti di tipo industriale con un consumo superiore a 24'000 mc./anno e di tipo ospedaliero, dovranno corrispondere un tasso di interesse di mora pari al tasso di mora legale vigente;

14.2 Sono inoltre passibili di sospensione del servizio i seguenti casi:

- g. utilizzo improprio di impianti e apparecchi installati dall'utente;
- h. utilizzo di apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione antincendio (fanno stato le direttive SSIGA e PAI);
- i. l'Azienda constata la presenza di apparecchiature difettose o tali da presentare rischio di esplosione o mettere in pericolo cose o persone.
- j. l'utente rifiuta o rende impossibile l'accesso al contatore agli incaricati dell'Azienda;
- k. l'utente non effettua il pagamento per due volte consecutive degli oneri di consumo o non versa la quota fissa annuale;
- l. l'utente non si attiene a quanto prescritto dal presente RdS;
- m. Manomissione dei sigilli del contatore e di qualsiasi altra operazione che alteri il regolare funzionamento dello stesso.

14.3 L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le sanzioni e la sospensione del servizio in presenza di constatazione dei casi sopracitati senza alcun preavviso.

Articolo 15 Disposizioni varie

15.1 Identificazione dei dipendenti

dipendenti dell'Azienda sono tenuti ad essere riconoscibili da parte dell'utente anche attraverso opportuni codici identificativi. All'occorrenza devono mostrare all'utente una propria carta emessa dall'Azienda provvista di fotografia che riporti il codice identificativo del dipendente.

Articolo 16 Reclami e Rimedi di Diritto

16.1 Ogni reclamo deve essere comunicato all'Azienda per iscritto, tramite lettera raccomandata. Non saranno presi in considerazione reclami rivolti al personale dell'Azienda durante lo svolgimento delle funzioni di lettura o di manutenzione.

16.2 Sulle contestazioni di ordine tecnico fanno stato le direttive SSIGA e il presente RdS, sulle tarature dei contatori fanno stato le direttive dell'Ufficio Fed. di Metrologia, sui lavori da impresario costruttore fa stato la norma SIA 118.

16.3 Per il resto si rinvia agli articoli 40,41 e 42 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Articolo 17 Disposizioni finali

17.1 Entrata in vigore

Il presente RdS entra in vigore in data 26 maggio 2010.

Allegato 3

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Bellinzona**, Aziende Municipalizzate (AMB), 6500 Bellinzona, rappr. dal Municipio (in seguito “le AMB”);

e

la **METANORD SA**, 6500 Bellinzona rappr. dai Signori Luigi Mattei (presidente) e Paolo Giacomelli (membro);

nonché, per quanto li concerne

AET, Azienda Elettrica Cantonale, 6500 Bellinzona, rappr. da Roberto Pronini e Claudio Nauer

premesso che

- A) le AMB sono le Aziende Municipalizzate di Bellinzona che producono e forniscono energia elettrica, acqua potabile, servizi di telecomunicazioni e altri servizi pubblici in ambito energetico sul comprensorio del Bellinzonese.
- B) Metanord SA è una società che progetta, costruisce e gestisce gasdotti per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.
- C) Il Progetto di Piano Energetico Cantonale promuove dei sistemi centralizzati di produzione di energia, ad alto rendimento energetico (cogeneratori e trigeneratori), alimentati a gas naturale, con possibile asservimento di reti di teleriscaldamento, definiti d’ora in poi “Impianti”.

considerato che

- D) Metanord ha realizzato parte della rete di distribuzione di gas metano a media e bassa pressione fino a Giubiasco, e ha ora interesse a distribuire gas metano anche all’interno del Comune di Bellinzona, ottenendo la necessaria concessione.
- E) le AMB sono i gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica a Bellinzona e nei 14 comuni limitrofi (vedi piano allegato1).

- F) è nei reciproci interessi una collaborazione nello sviluppo dei succitati “Impianti”, che presuppongono di essere al beneficio di una concessione per la distribuzione di gas metano riferita al territorio in cui tali impianti dovessero essere collocati.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti dichiarano e convengono quanto segue:

1. Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore a condizione e dunque al momento in cui Metanord SA avesse ottenuto la concessione per la distribuzione di gas naturale anche nel territorio dell’attuale Comune di Bellinzona.
3. D’ora innanzi le AMB si impegnano a considerare anche il gas naturale, se le condizioni tecniche e finanziarie lo rendono profittevole, quale vettore per lo sviluppo di iniziative ai sensi della lettera C delle premesse.
4. Al fine di evitare soluzioni o iniziative tra loro conflittuali in termini di efficienza energetica, razionalità e/o protezione ambientale, tutte le parti al presente accordo si impegnano a collaborare tra loro per quanto possibile nell’ambito della creazione e gestione di impianti di produzione di energia centralizzati ad alta efficienza energetica (ad esempio cogeneratori e trigeneratori), alimentati a gas naturale e aventi una potenza superiore a 30kW termica, in particolare tenendo conto dei progetti che l’una o l’altra dovessero avere intenzione di realizzare.
5. La presente convenzione è valida per il comprensorio previsto nell’allegato 1 e per tutta la durata della Concessione per la distribuzione di gas naturale in reti a bassa pressione, alla condizione sospensiva di cui al punto 2.

In fede.

AMB

Metanord Sa

AET

Allegato 1 Comprensorio AMB

